

Regolamento dei “Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024” ISIN IT0005468670

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono definiti al plurale e viceversa.

- 1.1. “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione come previsto dall’art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopra-prezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell’esercizio dei “Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024”, come deliberato dall’assemblea della Società del 12 novembre 2021, e, per i profili esecutivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società il 17 novembre 2021.
- 1.2. “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth.
- 1.3. “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 459.483 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant.
- 1.4. “**Azionisti**”: indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di Azioni.
- 1.5. “**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- 1.6. “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione degli utili di esercizio.
- 1.7. “**Euronext Growth**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Growth Milan”, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- 1.8. “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.
- 1.9. “**Intermediario Autorizzato**”: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- 1.10. “**Monte Titoli**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- 1.11. “**Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio**”: ha il significato attribuito al paragrafo 3.9 del presente Regolamento.
- 1.12. “**Periodi di Esercizio**”: indica, congiuntamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di

Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

- 1.13. “**Primo Periodo di Esercizio**”: indica il periodo intercorrente tra il 1° e il 30 novembre 2022.
- 1.14. “**Prezzo Strike**”: indica congiuntamente il Prezzo Strike Primo Periodo, il Prezzo Strike Secondo Periodo e il Prezzo Strike Terzo Periodo e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo Strike Primo Periodo, il Prezzo Strike Secondo Periodo e il Prezzo Strike Terzo Periodo.
- 1.15. “**Prezzo Strike Primo Periodo**”: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Primo Periodo di Esercizio, pari a Euro 17,00 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.16. “**Prezzo Strike Secondo Periodo**”: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Secondo Periodo di Esercizio, pari a Euro 18,70 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.17. “**Prezzo Strike Terzo Periodo**”: indica il prezzo a cui i titolari dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Terzo Periodo di Esercizio, pari a Euro 20,57 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.18. “**Prezzo Ufficiale Giornaliero**”: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera su Euronext Growth, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- 1.19. “**Rapporto di Esercizio**”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 10 (dieci) Warrant esercitati.
- 1.20. “**Secondo Periodo di Esercizio**”: indica il periodo intercorrente tra il 1° e il 30 novembre 2023.
- 1.21. “**Società**”: indica ReeVo S.p.A., con sede legale in Milano, Via Dante 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03888200965.
- 1.22. “**Termine di Decadenza**”: indica l’ultimo Giorno di Borsa Aperta del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il 29 novembre 2024.
- 1.23. “**Terzo Periodo di Esercizio**”: indica il periodo intercorrente tra il 1° e il 29 novembre 2024.
- 1.24. “**Warrant**”: indica i warrant denominati “Warrant ReeVo S.P.A. 2021-2024”, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1. I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria della Società del 12 novembre 2021 e del consiglio di amministrazione della Società del 17 novembre 2021 che

hanno disposto, *inter alia*:

- (a) di emettere massimi n. 4.594.830 Warrant da assegnarsi gratuitamente agli azionisti della Società nel rapporto di un Warrant per ogni azione ordinaria detenuta;
 - (b) di aumentare, in via scindibile e a pagamento, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopra-prezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei Warrant.
- 2.2. I Warrant saranno assegnati gratuitamente agli azionisti della Società nel rapporto di 1 (uno) Warrant per ogni Azione detenuta.
 - 2.3. I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea della Società, in sede straordinaria, del 12 novembre 2021 e dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 17 novembre 2021 nonché ai sensi del presente Regolamento.
 - 2.4. I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 58/98, come modificato ed integrato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

3. ESERCIZIO DEI WARRANT

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.1. I Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, dai rispettivi titolari nel corso di ciascun Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai titolari degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.
- 3.2. Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio.
- 3.3. Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio (pagando il Prezzo Strike di quel successivo Periodo di Esercizio), ma fermo restando il Termine di Decadenza.
- 3.4. Il Prezzo Strike Primo Periodo, il Prezzo Strike Secondo Periodo e il Prezzo Strike Terzo Periodo (a seconda che i Warrant siano stati esercitati nel Primo Periodo di Esercizio, nel Secondo Periodo di Esercizio ovvero nel Terzo Periodo di Esercizio) dovrà essere integralmente versato, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti, all'atto della presentazione della richiesta di esercizio sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa, per tempo, comunicato. Le

relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il Giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate su Euronext Growth o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

- 3.5. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.6. All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.7. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui ai successivi paragrafi 3.10 e 3.11, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, prevedere dei periodi di sottoscrizione addizionali della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo Strike relativo al Periodo di Esercizio successivo.

Esercizio dei Warrant in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio.

- 3.8. In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 3.1, e fermi restando i periodi di sospensione di cui ai successivi paragrafi 3.10 e 3.11, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, rispettivi Periodi di Esercizio qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le Azioni (l'**"Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio"**), restando inteso che il titolare dei Warrant potrà esercitarli ai sensi del presente paragrafo pagando il Prezzo Strike del Periodo di Esercizio successivo.
- 3.9. Nel caso di promozione di un'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio e di esercizio dei Warrant ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 3.8, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio apportando le medesime Azioni di Compendio.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant

- 3.10. L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.
- 3.11. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di

amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea della Società. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

- 3.12. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del relativo Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

4. TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

- 4.1. I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.
- 4.2. I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

5. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 5.1. Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- (a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* - fermo il Rapporto di Esercizio - il Prezzo Strike, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a
- $$\{P_{cum} - P_{ex}\}$$
- dove: “*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su Euronext Growth in cui le Azioni sono negoziate “*cum diritto*” e “*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su Euronext Growth in cui le Azioni sono negoziate “*ex diritto*”;
- (b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società; la presente lettera (c) non si applica agli aumenti gratuiti riservati a particolari categorie di soggetti (tra i quali, per mera chiarezza, rientrano quelli che saranno eventualmente deliberati in esecuzione delle deleghe conferite dall'assemblea dei soci in data 14 maggio 2020 e in data

del 4 marzo 2021) con riferimento ai quali non si applicheranno quindi le diminuzioni e aumenti di cui alla presente lettera (c) stessa;

- (d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) operazioni di fusione o scissione che riguardino la Società, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno eventualmente e conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione del competente organo sociale della Società;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell'assemblea della Società; e
- (g) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo Strike sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

Gli adeguamenti che precedono saranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

- 5.2. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei titolari dei Warrant - le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo Strike.

6. COMUNICAZIONI

La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. REGIME FISCALE

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

- 8.1. Sarà presentata richiesta a Borsa Italiana di ammissione alla negoziazione dei Warrant su Euronext Growth, restando inteso che, successivamente, potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
- 8.2. Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni e/o i Warrant non fossero ammessi o venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.
- 8.3. Le previsioni di cui al paragrafo 8.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

9. VARIE

- 9.1. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.
- 9.2. Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dei titolari dei Warrant. L'assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Società di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.
- 9.3. Fermo restando quanto previsto nei Paragrafi 5.1, 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre - in qualunque momento - apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna - senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei Warrant - al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile alla Società e a eventuali disposizioni modificative della stessa; (ii) tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, di controllo o di vigilanza; e/o (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.
- 9.4. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 9.5. Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.